



Mantova 08/03/2012

COMUNE DI PORTO MANTOVANO	
15 MAR. 2012	
Prot. N. 4258	
Cat. 4	Clas. 6

Comune di Mantova
Pr. 0009174
CL. 6/9
Arrivo
Data: 12/03/2012
UO: UR
IN 1917103

Al Comune di Curtatone
Piazza Corte Spagnola 3,
Montanara di Curtatone 46010 Curtatone (Mn)

Al Comune di Porto Mantovano
Via Ugo Foscolo, 14
46047 Porto Mantovano (Mn)

Al Comune di San Giorgio
Piazza della Repubblica, 8
46030 San Giorgio di Mantova (Mn)

Al Comune di Virgilio
Piazza Aldo Moro, 1
46030 Virgilio (Mn)

Alla Prefettura di Mantova
Via Principe Amedeo, 30 - Mantova

All'ARPA dip. di Mantova
V.le Risorgimento, 43 - Mantova

All'ASL di Mantova
Dipartimento di Prevenzione Medica
Via dei Toscani, 1 - Mantova

Spett. Provincia di Mantova
c.a. assessore all'Ambiente
Via don Maraglio 3 - Mantova

g: 7228/12

Oggetto: Protocollo d'intesa per contrastare l'inquinamento dell'aria, tra i comuni di Curtatone, Porto Mantovano, San Giorgio, Virgilio e Mantova.
Allegati: Protocollo e allegati.

In seguito agli incontri tecnici che si sono tenuti presso il Comune di Mantova con i Comuni in indirizzo con Arpa ed ASL, finalizzati a individuare azioni mirate a contenere il fenomeno dell'inquinamento atmosferico che durante la stagione invernale in corso ha raggiunto concentrazioni molto elevate e per un lungo periodo, si è convenuto di redigere un Protocollo d'Intesa.





In data 7 marzo il Protocollo è stato sottoscritto dai Comuni coinvolti; in tale documento tra l'altro si prevede, unicamente per il Comune di Mantova, l'adozione di ordinanze di chiusure al traffico domenicale o di targhe alterne, in determinate condizioni di superamento dei limiti di concentrazione di legge per le polveri sottili PM10. Per quanto premesso, si provvede a trasmettere per opportuna conoscenza il Protocollo sottoscritto in originale. Distinti saluti.

L'Assessore alle Politiche Ambientali

Dott.ssa Anna Maria De Togni

Referente: d'arco antonella _ tel. 0376/338256 _ fax 0376/2738017 _ antonella.darco@domino.comune.mantova.it

ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI

Via Roma 39 46100 Mantova

T. +39 0376 338256 F. +39 0376 2738017

www.cittadimantova.it



PROTOCOLLO D'INTESA PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'INQUINAMENTO DELL'ARIA

PROTOCOLLO D'INTESA PER CONTRASTARE L'INQUINAMENTO DELL'ARIA AMBIENTE TRA

COMUNE DI MANTOVA

COMUNE DI S.GIORGIO

COMUNE DI CURTATONE

COMUNE DI VIRGLIO

COMUNE PORTO MANTOVANO

Comune di Mantova

Pr. 0007228

Di 6/9

Data: 27/01/2012

Dr. Interno UO: UR



CONSIDERATO CHE

- è necessario predisporre **azioni comuni strutturali e d'emergenza** per prevenire e correggere per quanto possibile l'accumulo di inquinanti dell'aria in particolare polveri fini respirabili, PM 10 e PM 2,5.
- Sulla base del Piano Regionale della Qualità dell'Aria in Lombardia è stata definita la zonizzazione del territorio regionale e sono state individuate delle aree critiche aventi caratteristiche e livelli di inquinamento simili.
- Il Comune di Mantova unitamente ai comuni di Curtatone, Virgilio, Porto Mantovano e S. Giorgio è stato inserito nell'area critica (zona A) essendo parte di un agglomerato urbano caratterizzato da elevate concentrazioni di PM10, PM 2,5, elevate emissioni di PM 10 primario e secondario, Ossidi di azoto, una situazione meteorologica avversa alla dispersione di inquinanti, alta densità abitativa e di attività industriali.
- Nell'ambito delle iniziative avviate dalla Regione Lombardia in contrasto dell'inquinamento atmosferico, particolare importanza rivestono la legge regionale 24/2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" che stabilisce limitazioni alla circolazione di veicoli inquinanti, all'utilizzo di apparecchi obsoleti per la combustione di biomasse per il riscaldamento domestico, il divieto di combustione delle biomasse all'aperto, limitazioni dell'utilizzo di olio combustibile per gli impianti di riscaldamento civile, il divieto di climatizzazione nel periodo estivo ed invernale in cantine, box e depositi.
- Le centraline di rilevazione ARPA situate nei Comuni di Mantova, Porto Mantovano, Marmirolo sono quelle indicate in Tabella 1 dell'Allegato 4.
- Il valore limite medio giornaliero dei PM 10 è stabilito dalla Norma in 50 ug/mc da non superare più di 35 volte per anno civile ossia quello indicato nella Tabella 3 dell'Allegato 4;

RICHIAMATO

Quanto emerso in sede di precedenti incontri con i Comuni anche con la presenza di ARPA, ASL e Provincia di Mantova nei giorni 7,14 e 22 Dicembre 2011 presso il Comune di Mantova ;

VALUTATA, quindi la necessità di individuare forme condivise di contrasto all'incremento delle polveri sottili mettendo in campo azioni sinergiche per ridurre ulteriormente l'impatto degli inquinanti atmosferici;

Per tutto quanto sopra considerato i Comuni che aderiscono al presente protocollo

CONVENGONO

Articolo 1

(Azioni specifiche)

1.1 In contrasto all'inquinamento atmosferico di porre in atto le seguenti azioni: ad integrazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 24/06, dalla d.g.r. 11.07.2008 n° 8/7635 3 dalla d.g.r. 28/07/2009 n°8/9958 emesse dalla regione Lombardia :-

a) l'incremento dei controlli per la verifica del rispetto dei divieti e delle limitazioni stabiliti dalla Legge Regionale 24/06(**Allegato 3**) e dalle campagne informative rivolte ai cittadini proprietari dei veicoli vietati.

b) In caso di superamento della soglia giornaliera di **50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** di PM10 rilevato per **12 giorni consecutivi** ,come media aritmetica delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 rilevate dalle centraline di cui in Allegato 4, Ariosto, Gramsci, S. Agnese, Tridolino, è istituito, **nell'area del centro abitato di Mantova, di cui all'allegata cartografia, , il divieto di circolazione**, dalle ore **8:00 alle ore 20:00**, di ogni domenica successiva per tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori esclusi dalle deroghe.

c) In caso di superamento della soglia giornaliera di **50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** di PM10 rilevato per **18 giorni consecutivi** come media aritmetica delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 rilevate dalle centraline di cui in Allegato 4, Ariosto, Gramsci, S. Agnese e Tridolino, è istituita **la circolazione a targhe alterne dalle ore 9 alle ore 18** per per tutti gli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori esclusi dalle deroghe -

1.2 Le misure di cui ai precedenti punti 1.1. b) e 1.1.c). verranno interrotte nel momento in cui la succitata media matematica rientri al di sotto del livello di **50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ per 2 giorni consecutivi**.

1.3 Tutte le procedure di cui ai punti 1.1. b) e 1.1 c) verranno attivate previa comunicazione alla Prefettura di Mantova, mediante fax, ai comuni sottoscrittori dell'accordo.

Articolo 2

(Azioni integrative)

2.1 Le misure di cui ai punti b) e c) di cui all'articolo 1 comma 1.1 saranno affiancate da altre azioni definite dalle singole amministrazioni comunali interessate, volte a:

- a limitare l'uso del riscaldamento negli edifici privati anche commerciali sancendo il divieto di superamento della temperatura massima di 21°C, in tutto il periodo dal 15 ottobre al 14 di Aprile, con le deroghe previste dalle ordinanze sindacali predisposte dalle singole amministrazioni.
- ridurre, negli edifici pubblici, l'uso del riscaldamento imponendo il limite massimo di temperatura in 21°C, in tutto il periodo dal 15 ottobre al 14 di Aprile.
- limitare il riscaldamento nelle scuole pubbliche durante i periodi di chiusura
- invitare gli esercizi commerciali a non fare uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 di cui all'art. 3 del DPR n° 412/1993 e conseguentemente a mantenere chiuse le porte .

Articolo 3

(azioni preventive o integrative)

3.1 Al fine di un progressivo miglioramento generale della qualità dell'aria, gli enti sottoscrittori del presente protocollo si impegnano ad attuare nei rispettivi territori, in via aggiuntiva e preventiva, le seguenti ulteriori misure che potranno essere espresse in un unico **Piano d'Azione per il Miglioramento dell'Aria**

a) Richiesta ad ASL e ARPA di adozione di un indice di qualità dell'aria e di comunicare alla popolazione dei consigli sanitarie da adottare.

b) La verifica con la eventuale conseguente dismissione, o , per motivi di sicurezza, l'utilizzo al minimo, di olio combustibile negli impianti industriali, con le modalità concordate con i Comuni in cui gli impianti sono insediati.

c) La richiesta alle imprese insediate nei rispettivi territori di adottare sistema per ridurre l'emissioni in aria al minimo, tecnicamente adottabile.

e) L'adozione di programmi di mobilità sostenibile come definito dai Piani di Governo del Territorio e da altri analoghi strumenti ad esso ricollegabili.

f) L'attuazione di azioni mirate all'efficienza ed alla sostenibilità ambientale del trasporto pubblico locale urbano ex extra urbano.

g) L'implementazione dei controlli degli impianti di riscaldamento, in attuazione alla DGR. 2601 del 30/11/2011

h) L'applicazione dei sistemi per migliorare l'efficienza energetica degli edifici.

i) La valutazione su quali azioni intraprendere per il contenimento delle Emissioni di NOx che sono fonte di particolato secondario

l) **La promozione di campagne mirate di sensibilizzazione per le problematiche legate all'inquinamento atmosferico.**

Articolo 4

4.1 Modalità di informazione

La valutazione del Bollettino delle rilevazioni emesso da ARPA viene effettuata dal Settore Ambiente del Comune di Mantova.

I provvedimenti di cui ai punti b) e c) di cui all'articolo 1 comma 1.1 saranno comunicati dal Settore Ambiente alla Prefettura e Comuni sottoscrittori del presente protocollo.

In caso di attivazione delle misure di cui ai punti b) e c) di cui all'articolo 1 comma 1.1 il Settore Ambiente comunicherà i provvedimenti tramite il Sito WEB del Comune di Mantova, comunicati stampa ai giornali, alle televisioni e radio locali. La polizia locale provvederà all'apposizione di apposita segnaletica informativa in corrispondenza degli accessi all'area sottoposta ai divieti di circolazione.

Articolo 5

5.1 Verifica dell'efficacia

Si prevedono incontri trimestrali con Arpa e ASL per verificare l'efficacia dei provvedimenti e delle azioni intraprese.

Articolo 6

6.1 Le disposizioni di cui al presente protocollo hanno valenza annuale dalla sigla del medesimo.

6.2 Lo stesso si intende rinnovato automaticamente salvo espressa volontà dell'ente che desidera non esserne più vincolato, manifestata entro 10 giorni dal termine di scadenza.

ALLEGATI

Allegato 1

DIVIETI DA PORRE IN ATTO AL VERIFICARSI DELLA CONDIZIONE DI SUPERAMENTO DELLA SOGLIA GIORNALIERA DI 50 MICROGRAMMI PER METRO CUBO DI PM10 PER LA DURATA DI 12 GIORNI CONSECUTIVI.

Allegato 2

DIVIETI DA PORRE IN ATTO AL VERIFICARSI DELLA CONDIZIONE DI SUPERAMENTO DELLA SOGLIA GIORNALIERA DI 50 MICROGRAMMI PER METRO CUBO DI PM10 PER LA DURATA DI 18 GIORNI CONSECUTIVI.

Allegato 3

IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALLE D.D.G.R 7635/08 E 9958/09, DAL 15 OTTOBRE 2011 PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE/BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PER ALCUNI VEICOLI.

Allegato 4

**RILEVAZIONE DEGLI INQUINANTI, CENTRALINE ARPA SUL TERRITORIO
NORMATIVI E LIMITI INQUINANTI**

Firmato

Comune di Curtatone

[Signature]

Comune di Mantova

[Signature]

Comune di Porto Mantovano

[Signature]

Comune di S. Giorgio

[Signature]

Comune di Virgilio

[Signature]

Mantova,

- 7 MAR 2012



PROTOCOLLO D'INTESA PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'INQUINAMENTO DELL'ARIA

SUPERAMENTO SOGLIA OLTRE 12 GIORNI CONSECUTIVI

1. I Comuni sottoscrittori del Protocollo, si impegnano a mettere in atto sul loro territorio azioni di informazione e sensibilizzazione dei cittadini circa i sottoelencati provvedimenti presi dal Comune di Mantova.
2. In caso di superamento della soglia giornaliera di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ di PM10 risultante dalla media matematica dei valori rilevati dalle quattro centraline Arpa di riferimento (Ariosto, Gramsci, Sant'Agnes e Tridolino) per la durata di 12 giorni consecutivi, è istituito il divieto di circolazione, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, di ogni domenica successiva, per tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nell'area del centro abitato di Mantova delimitata perimetralmente dalle strade di seguito elencate: strada Circonvallazione Sud (SP 29) – strada Lago Pajolo – via Nenni – via Bellonci – via Donati – via Parma (SP ex SS 62 della Cisa) – via Brennero (SP 28) – via Sartori (SP 30) – via Ostiglia (SP ex SS 482 Alto Polesana) – viale della Favorita (SP ex SS 236 Goitese) – via Verona – via dei Mulini – via Pitentino – piazza Don Leoni – viale Nuvolari – via Cremona.
Sulle strade sopra elencate è consentita la circolazione di tutti i veicoli.
3. In attuazione della DGR VIII/7635 dell'11/07/2008, il divieto di circolazione non si applica ai tratti di collegamento tra le autostrade, le strade di interesse regionale R1 ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona A di cui alla DGR IX/2605 del 30/11/2011 (Allegato 5).
Il divieto di circolazione non si applica altresì in strada Dosso del Corso e viale di Poggio Reale.
4. L'istituzione del divieto di circolazione previsto al punto 1., valutata sulla base delle previsioni meteorologiche e dell'andamento dei fenomeni di accumulo degli inquinanti in atmosfera, verrà comunicata all'utenza almeno due giorni prima della data della sua entrata in vigore.
5. Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui sopra:
 - veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
 - autoveicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a metano o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione.
6. Il divieto di cui al punto 1., inoltre, non si applica a:
 - veicoli delle Forze di Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpi e Servizi di Polizia Locale e Provinciale, Protezione Civile, Corpo Forestale;
 - veicoli di Pronto Soccorso;
 - veicoli di Enti Locali e dello Stato solo per emergenze o per obblighi di legge;
 - veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento;
 - autoveicoli utilizzati per il trasporto delle persone disabili, muniti dell'apposito contrassegno, con il soggetto disabile a bordo o senza la presenza del disabile, esclusivamente sul percorso per esigenze di accompagnamento del soggetto medesimo;
 - taxi, scuolabus, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
 - veicoli targati CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
 - autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili con adeguato contrassegno o stemma, oppure muniti di certificazione del datore di lavoro che attesti la necessità della circolazione non rinviabile al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione farmaci e pasti per servizi di mensa, distribuzione di merci alimentari deperibili presso negozi e centri commerciali);
 - autoveicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata di reperibilità e da artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A., per interventi tecnico-operativi urgenti ed indilazionabili;
 - veicoli utilizzati dai lavoratori con turni di lavoro tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro o con autocertificazione nel caso del datore di lavoro, per se medesimo;
 - veicoli degli operatori dell'informazione, compreso gli edicolanti, con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;

- veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, veicoli utilizzati dagli operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro, veicoli utilizzati da infermieri con dichiarazione del Collegio professionale che svolgono libera professione;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte ad esami o terapie indispensabili ed indifferibili o dimesse da strutture sanitarie, in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio di dimissione;
- veicoli utilizzati da farmacisti con turno di apertura nella giornata;
- veicoli diretti alla farmacia di turno per l'acquisto di farmaci, utilizzando il percorso più breve rispetto al perimetro di chiusura;
- veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie religiose o civili non ordinarie, per il tempo strettamente necessario;
- autoveicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri;
- veicoli utilizzati dalle Associazioni o Società sportive o dai singoli iscritti aderenti alle Società stesse, appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o ad altre Federazioni ufficialmente riconosciute, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte delle medesime Associazioni o Società sportive;
- veicoli utilizzati da donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- veicoli con targa estera;
- veicoli dei residenti, degli aventi una rimessa o ricovero privato, dei clienti di alberghi e strutture ricettive assimilate (residence, bed & breakfast, etc.), situati all'interno dell'area sottoposta al divieto di circolazione, esclusivamente per entrare ed uscire dalla predetta area, utilizzando il percorso più breve rispetto al perimetro di chiusura;
- autoveicoli dei commercianti ambulanti con autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico all'interno dell'area sottoposta al divieto di circolazione e autoveicoli dei commercianti ambulanti residenti all'interno dell'area sottoposta al divieto limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli utilizzati da fiorai, ristoratori e pasticceri per la consegna a domicilio della merce.

ULTERIORI DEROGHE ED AUTOCERTIFICAZIONI

Per particolari veicoli e/o per particolari necessità, la Polizia Locale del Comune di Mantova potrà valutare l'opportunità di concedere, con appositi e motivati provvedimenti, eventuali ulteriori deroghe al divieto di circolazione.

Ai fini della fruizione delle deroghe di cui al presente protocollo, non sono ammesse autocertificazioni. Tuttavia, per i veicoli condotti da personale appartenente a pubbliche o private amministrazioni preposte a servizi di pubblica utilità, sono ammesse, per lo svolgimento di attività d'ufficio, le autocertificazioni del tipo in parola. Gli organi preposti ai controlli potranno effettuare, al riguardo, opportune verifiche, come da disposizioni di legge vigenti.

PROTOCOLLO D'INTESA PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'INQUINAMENTO DELL'ARIA

SUPERAMENTO SOGLIA OLTRE 18 GIORNI CONSECUTIVI.

1. I Comuni sottoscrittori del Protocollo, si impegnano a mettere in atto sul loro territorio azioni di informazione e sensibilizzazione dei cittadini circa i sottoelencati provvedimenti presi dal Comune di Mantova.
2. In caso di superamento della soglia giornaliera di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ di PM_{10} risultante dalla media matematica dei valori rilevati dalle quattro centraline Arpa di riferimento (Ariosto, Gramsci, Sant'Agnes e Tridolino) per la durata di 18 giorni consecutivi, è istituito il divieto di circolazione "a targhe alterne", dalle ore 9:00 alle ore 18:00, per tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori nell'area del centro abitato di Mantova delimitata perimetralmente dalle strade di seguito elencate: strada Circonvallazione Sud (SP 29) – strada Lago Paolo – via Nenni – via Bellonci – via Donati – via Parma (SP ex SS 62 della Cisa) – via Brennero (SP 28) – via Sartori (SP 30) – via Ostiglia (SP ex SS 482 Alto Polesana) – viale della Favorita (SP ex SS 236 Goitese) – via Verona – via dei Mulini – via Pitentino – piazza Don Leoni – viale Nuvolari – via Cremona.
Sulle strade sopra elencate è consentita la circolazione di tutti i veicoli.
3. Nei giorni pari è ammessa la circolazione dei veicoli con targa pari, nei giorni dispari a quelli con targa dispari. Il carattere numerico 0 della targa è considerato elemento pari.
4. In attuazione della DGR VIII/7635 dell'11/07/2008, il divieto di circolazione non si applica ai tratti di collegamento tra le autostrade, le strade di interesse regionale R1 ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona A di cui alla DGR IX/2605 del 30/11/2011 (Allegato 5).
Il divieto di circolazione non si applica altresì in strada Dosso del Corso e viale di Poggio Reale.
5. Restano comunque ferme, in quanto pienamente in vigore, le disposizioni di cui alla Legge Regionale 24/06 e successive integrazioni, in base alle quali, indipendentemente dalle targhe, è disposto:
 - a) il fermo della circolazione, fino al 15 aprile 2012, dalle ore 7:30 alle ore 19:30, dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, degli autoveicoli di classe Euro 0 benzina ed Euro 0, 1 e 2 diesel (dalle ore 9:00 alle ore 18:00, i succitati autoveicoli non possono altresì circolare sulle strade di collegamento escluse dal fermo della circolazione di cui alla DGR VIII/7635 dell'11/07/2008 situate all'interno dell'area del centro abitato di Mantova sottoposta al divieto di circolazione "a targhe alterne");
 - b) il fermo permanente della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, nonché per gli autobus M3 adibiti al Trasporto Pubblico Locale (TPL) di classe Euro 0, 1 e 2 Diesel.
6. Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui sopra:
 - veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
 - autoveicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a metano o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione.
 - autoveicoli di categoria Euro 3 benzina ed Euro 3 diesel (purché dotati di sistema di riduzione della massa di particolato allo scarico - FAP), Euro 4 ed Euro 5;
 - i motoveicoli e i ciclomotori non soggetti alle limitazioni previste dalla normativa regionale vigente di cui al precedente punto 5.b);
 - gli autoveicoli con a bordo almeno 3 persone (car pooling);
 - gli autoveicoli del servizio car-sharing.
7. Il divieto di cui al punto 1., inoltre, non si applica a:
 - veicoli delle Forze di Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpi e Servizi di Polizia Locale e Provinciale, Protezione Civile, Corpo Forestale;
 - veicoli di Pronto Soccorso;
 - veicoli di Enti Locali e dello Stato solo per emergenze o per obblighi di legge;
 - veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento;
 - autoveicoli utilizzati per il trasporto delle persone disabili, muniti dell'apposito contrassegno, con il soggetto disabile a bordo o senza la presenza del disabile, esclusivamente sul percorso per esigenze di accompagnamento del soggetto medesimo;

- taxi, scuolabus, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
- veicoli targati CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili con adeguato contrassegno o stemma, oppure muniti di certificazione del datore di lavoro che attesti la necessità della circolazione non rinviabile al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione farmaci e pasti per servizi di mensa, distribuzione di merci alimentari deperibili presso negozi e centri commerciali);
- autoveicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata di reperibilità e da artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A., per interventi tecnico-operativi urgenti ed indilazionabili;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni di lavoro tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro o con autocertificazione nel caso del datore di lavoro, per se medesimo;
- veicoli degli operatori dell'informazione, compreso gli edicolanti, con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
- veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, veicoli utilizzati dagli operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro, veicoli utilizzati da infermieri con dichiarazione del Collegio professionale che svolgono libera professione;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte ad esami o terapie indispensabili ed indifferibili o dimesse da strutture sanitarie, in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio di dimissione;
- veicoli utilizzati da farmacisti con turno di apertura nella giornata;
- veicoli diretti alla farmacia di turno per l'acquisto di farmaci, utilizzando il percorso più breve rispetto al perimetro di chiusura;
- veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie religiose o civili non ordinarie, per il tempo strettamente necessario;
- autoveicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri;
- veicoli utilizzati dalle Associazioni o Società sportive o dai singoli iscritti aderenti alle Società stesse, appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o ad altre Federazioni ufficialmente riconosciute, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte delle medesime Associazioni o Società sportive;
- veicoli utilizzati da donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- veicoli con targa estera;
- veicoli dei residenti, degli aventi una rimessa o ricovero privato dei clienti di alberghi e strutture ricettive assimilate (residence, bed & breakfast, etc.), situati all'interno dell'area sottoposta al divieto di circolazione, esclusivamente per entrare ed uscire dalla predetta area utilizzando il percorso più breve rispetto al perimetro di chiusura;
- autoveicoli dei commercianti ambulanti con autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico all'interno dell'area sottoposta al divieto di circolazione e autoveicoli dei commercianti ambulanti residenti all'interno dell'area sottoposta al divieto limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli utilizzati da fiorai, ristoratori e pasticceri per la consegna a domicilio della merce;
- autoveicoli adibiti a trasporto merci (autocarri) intestati a ditte o titolari e soci di attività commerciali, artigianali e industriali, ed utilizzate per lavoro, per il trasporto di merce o attrezzature di lavoro;
- veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai sensi dell'art.60, comma 4, del Codice della Strada, D.lgs. n. 285/92 e che si recano o fanno ritorno da raduni o manifestazioni preventivamente calendarizzate, come da certificazione del comitato organizzatore dell'evento

8. L'istituzione del divieto di circolazione previsto al punto 1. - valutata sulla base delle previsioni meteorologiche e dell'andamento dei fenomeni di accumulo degli inquinanti in atmosfera - verrà comunicata all'utenza almeno due giorni prima della data della sua entrata in vigore.

ULTERIORI DEROGHE ED AUTOCERTIFICAZIONI

Per particolari veicoli e/o per particolari necessità, la Polizia Locale del Comune di Mantova potrà valutare l'opportunità di concedere, con appositi e motivati provvedimenti, eventuali ulteriori deroghe al divieto di circolazione.

Ai fini della fruizione delle deroghe di cui al presente protocollo, non sono ammesse autocertificazioni. Tuttavia, per i veicoli condotti da personale appartenente a pubbliche o private amministrazioni preposte a servizi di pubblica utilità, sono ammesse, per lo svolgimento di attività d'ufficio, le autocertificazioni del tipo in parola. Gli organi preposti ai controlli potranno effettuare, al riguardo, opportune verifiche, come da disposizioni di legge vigenti.

PROTOCOLLO D'INTESA PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'INQUINAMENTO DELL'ARIA

MISURE PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE PREVISTE DALLA REGIONE LOMBARDIA.

In attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale 24/06 e successive integrazioni, dal 15 ottobre 2011 sono tornate in vigore, come ogni anno, i provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti, finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell'aria.

Le limitazioni alla circolazione si applicano con le seguenti modalità.

PER LA ZONA A1

Fermo della circolazione dal **15 ottobre 2011 al 15 aprile 2012, dal lunedì al venerdì (escluse le festività infrasettimanali), dalle 7.30 alle 19.30** per i seguenti veicoli:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti "Euro 0 benzina")
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti "Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel")

PER TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

A partire dal **15 ottobre 2011** e senza più alcuna interruzione temporale, **fermo permanente** della circolazione per i **motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0**, in tutte le zone del territorio regionale, da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00.

Rimane altresì vigente il **fermo permanente degli autobus M3** adibiti al Trasporto Pubblico Locale (TPL) di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel, da lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00 su tutto il territorio regionale.

VEICOLI ESCLUSI DAL FERMO

1. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
2. veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
3. veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione. (N.B. Per "efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili" si intende un sistema FAP in grado di garantire un valore di emissione del particolato pari o inferiore al limite fissato per gli Euro 3);
4. veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici;
5. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del Decreto legislativo 285/1992;
6. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre-Euro 1. I motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 non possono circolare (allegato 1 alla D.G.R. 9958/09), mentre le restanti tipologie di ciclomotori e motocicli a due tempi possono circolare;
7. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:

- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007 e n. 6418 del 27/12/2007;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC.

DEROGHE:

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone;
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

Si precisa che i Comuni non possono più concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale.

DOVE SI APPLICA IL FERMO

Si applica su tutti i tratti stradali ricadenti all'interno delle Zone indicate, comprese le strade provinciali e statali ad esclusione delle:

- autostrade;

- strade di interesse regionale R1;
- tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.

CONTROLLI

I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.

SPEGNIMENTO MOTORI

Si applicano su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre 2011 al 15 aprile 2012 i seguenti obblighi:

- lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

VETROFANIE

La Giunta Regionale, con d.G.R. n. 438/10, ha differito la data di decorrenza dell'obbligo di apposizione delle vetrofanie, fino alla data che sarà rideterminata contestualmente all'adozione di un nuovo provvedimento.

NOTA

Con il decreto n. 11254 del 13/10/2008, la Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti ha proceduto all'individuazione delle tratte di collegamento tra le autostrade, le strade di interesse regionale R1, gli svincoli autostradali ed i parcheggi d'interscambio ricadenti all'interno della zona A1, escluse dal fermo della circolazione, in attuazione della d.g.r. 7635 dell'11 luglio 2008.

Il testo dei provvedimenti, lo stradario e le mappe che indicano i tratti stradali esclusi dal fermo sono riportate sul sito: www.aria.regione.lombardia.it

PROTOCOLLO D'INTESA PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'INQUINAMENTO DELL'ARIA

RILEVAZIONE DEGLI INQUINANTI, CENTRALINE ARPA SUL TERRITORIO NORMATIVI E LIMITI INQUINANTI

Rilevazione degli inquinanti, centraline ARPA sul territorio

Tabella 1

Nome stazione	Rete	Tipo di zona	Tipo stazione	NO2	O3	PM10	PM 2,5
Tridolino (Mn)	Privata	Urbana	Industriale	X		X	
Vicolo S. Agnese (Mn)	Privata	Urbana	Fondo	X		X	X
Ariosto (Mn)	Pubblica	Urbana	Fondo	X		X	
Gramsci (Mn)	Pubblica	Urbana	Traffico	X		X	
Lunetta 2	Pubblica	SubUrbana	Industriale	X	X		
Porto Mantovano	Pubblica	Suburbana	Fondo	X			
Bosco Fontana(Marmiolo)	Pubblica	Rurale	Fondo	X	X		

La Normativa

Rapporto ARPA 2010 qualità dell'aria Mantova e provincia

Il recente D.Lgs n° 155 del 13/8 /2010 ha recepito la direttiva quadro sulla qualità dell'aria 2008/50/CE istituendo a livello nazionale un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

Il decreto stabilisce i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, pm 10 ed introduce per la prima volta un valore limite per pm 2,5 pari a 25 ug/mc da raggiungere entro il 12 dicembre 2015.

Per quest'ultimo inquinante fissa inoltre l'obiettivo di riduzione nazionale dell'esposizione: la media delle concentrazioni di PM 2,5 misurate in aree urbane rappresentative dell'esposizione media della popolazione deve diminuire di una percentuale prefissata dal triennio 2008-2010 al triennio 2018-2020 anche laddove si avessero valori inferiori al valore limite.

Il decreto fissa inoltre i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e di informazione per l'ozono ed i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a) pirene.

E' richiesto che in alcune stazioni venga misurata non solo la massa del particolato atmosferico ma anche la sua composizione al fine di potere stimare in modo più approfondito la sua pericolosità e le dinamiche di formazione, valutando meglio il contributo delle principali sorgenti e misurando i composti tossicologicamente più rilevanti.

Il decreto stabilisce che per le zone in cui i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite od un valore obiettivo, le regioni debbano provvedere a predisporre Piani per la qualità dell'aria al fine di conseguire il relativo valore obiettivo o valore limite predefinito.

Tabella 2

	Valore limite, livello critico o Soglia di allarme ug/mc	Periodo di mediazione	Legislazione
Biossido di zolfo SO₂	Valore limite per la protezione della salute umana, da non superare per più di 24 volte in un anno - 350	1 ora	D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010
	Valore limite per la protezione della salute umana, da non superare per più di 3 volte in un anno- 125	24 ore	D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010
	Livello critico protezione ecosistemi- 20	Anno civile ed inverno(1 ott.31 marzo	D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010
	Soglia di allarme- 500	1 ora rilevati su tre ore consecutive	D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010
Biossido di azoto NO₂	Valore limite per la protezione della salute umana, da non superare per più di 18 volte in un anno - 200	1 ora	D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010
	Valore limite per la protezione della salute umana- 40	Anno civile	D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010
	Soglia di allarme- 400	1 ora rilevati su tre ore consecutive	D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010
Ossidi di azoto NO_x	Livello critico protezione vegetazione- 30	Anno civile	D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010
Ozono	Valore obiettivo ug/mc		D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010
	Valore obiettivo per la protezione della salute umana da non superare		D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010
			D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010
	Soglia di informazione- 180	1 ora	D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010
	Soglia di allarme- 240	1 ora	D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010
Mossido di carbonio	Valore limite mg/m3		D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010
	Valore limite protezione salute umana- 10		D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010
Idrocarburi non metanici	Valore obiettivo ug/mc		D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010
Benzene	Valore limite 5	Anno civile	D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010

Benzo(a)pirene	Valore obiettivo 0,001	Anno civile	D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010
Elementi nei PM 10	Valore limite/obiettivo ng/mc		D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010
Piombo	Valore limite 500	Anno civile	D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010
Arsenico	Valore obiettivo 6	Anno civile	D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010
Cadmio	Valore obiettivo 5	Anno civile	D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010
Nichel	Valore obiettivo 20	Anno civile	D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010

Tabella 3

particolato	Valore limite, ug/mc	Periodo di mediazione	Legislazione
PM10	Valore limite per la protezione della salute umana, da non superare per più di 35 volte in un anno - 50	24 ore	D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010 Allegato IX
PM 10	Valore limite per la protezione della salute umana 40	Anno civile	D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010 Allegato IX
PM 2,5	Fase 1 Valore limite per la protezione della salute umana da raggiungere entro il 1 gennaio 2015 25	Anno civile	D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010 Allegato IX
PM 2,5	Fase 2 Valore limite indicativo per la protezione della salute umana da raggiungere entro il 1 gennaio 2020 20	Anno civile	D.L.gs n° 155 del 13/8 /2010 Allegato IX